

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4299-A

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

DAL MINISTRO PER LE RIFORME PER IL FEDERALISMO

**(BOSSI)**

DAL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

**(CALDEROLI)**

E DAL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E PER LA COESIONE TERRITORIALE

**(FITTO)**

---

Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge  
5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale

---

*Presentato il 19 aprile 2011*

---

(Relatori: **CERONI**, per la V Commissione;  
**SOGLIA**, per la VI Commissione)

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4299 e rilevato che:

esso si compone di un unico articolo, formulato in termini di novella alla legge n. 42 del 2009, recante: al comma 1, lettera *a*), la proroga del termine (da ventiquattro a trenta mesi) per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale; al comma 1, lettera *b*), l'ampliamento del termine (da sessanta a novanta giorni) a disposizione delle Commissioni parlamentari per l'espressione del parere di competenza; al comma 1, lettera *c*), la proroga del termine (da due a tre anni, decorrenti dall'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo) per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi o correttivi di quelli già adottati; al comma 1, lettera *d*), la proroga, da novanta a centocinquanta giorni, del termine di esercizio della delega nel caso in cui il termine per l'acquisizione del parere parlamentare scada negli ultimi trenta giorni precedenti alla scadenza della delega o successivamente (cosiddetto scorrimento automatico); al comma 1, lettera *e*), la proroga (da trentasei a quarantotto mesi) del termine per l'adozione dei decreti legislativi istitutivi delle città metropolitane; al comma 1, lettera *f*), la proroga del termine (da ventiquattro a trenta mesi) per l'adozione delle norme di attuazione degli statuti speciali concernenti il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà e al comma 2, disposizioni transitorie;

il provvedimento, alla succitata lettera *d*) del comma 1, laddove novella l'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, portando da 90 a 150 giorni la proroga del termine per l'esercizio della delega, « qualora il termine per l'espressione del parere » da parte delle Commissioni parlamentari « scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente », reca una disposizione — che si giustifica, solo in parte, con l'aumento del termine (da sessanta a novanta giorni) fissato per l'espressione dei pareri parlamentari — di cui andrebbe valutata la congruità, tenuto conto che non vi è nessun precedente in cui per lo slittamento del termine di delega sia stato fissato un termine superiore ai novanta giorni; tale circostanza, che non appare giustificata in considerazione degli adempimenti da espletare dopo l'espressione del parere parlamentare, è peraltro suscettibile di ingenerare incertezza circa il termine ultimo per l'esercizio della delega, alla quale potrebbe ovviarsi con la previsione di un termine più ampio per l'esercizio della delega stessa, eventualmente definendo anche un termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere da parte del Governo, congruamente distanziato rispetto a quello per l'esercizio della delega; analogamente, al comma 1, lettera *c*), laddove dispone la proroga, da due a tre anni, del termine per l'adozione di eventuali

decreti legislativi integrativi o correttivi di quelli già adottati, sembrerebbe opportuno fissare un termine per la trasmissione dei relativi schemi alle Camere, al fine di evitare che il termine ultimo per la loro adozione, già prorogato da due anni a tre anni, possa essere prorogato di ulteriori cinque mesi;

il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti — rispettivamente — dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, osserva quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *d)* — dal cui combinato disposto si ricava la proroga di sei mesi del termine per l'esercizio della delega con contestuale prorogabilità per ulteriori cinque mesi nel caso in cui il termine per l'acquisizione del parere parlamentare su uno schema di decreto legislativo attuativo della delega stessa scada negli ultimi trenta giorni precedenti alla scadenza della delega o successivamente — anche al fine di individuare con certezza il termine ultimo per l'esercizio della delega, valutino le Commissioni l'opportunità di modificare la succitata lettera *a)*, introducendo un termine più ampio per l'esercizio della delega, eventualmente definendo anche un termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere da parte del Governo, congruamente distanziato rispetto a quello per l'esercizio della delega, e contestualmente ripristinando, alla lettera *d)*, il previgente termine di novanta giorni per il cosiddetto « scorrimento automatico »;

all'articolo 1, comma 1, lettera *c)* — che proroga da due a tre anni il termine per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi o correttivi di quelli già adottati — valutino le Commissioni l'opportunità di introdurre un termine entro il quale il Governo deve presentare alle Camere i relativi schemi, al fine di evitare che il termine ultimo per la loro adozione, alla luce di quanto stabilito dalla lettera *d)* del comma 1, possa essere prorogato di ulteriori cinque mesi.

---

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 4299 Governo, recante proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale;

considerato che le modifiche proposte dal provvedimento rivestono carattere ordinamentale in quanto rispondono all'esigenza di aumentare il tempo a disposizione dei soggetti istituzionali coinvolti, con riferimento ai termini originariamente previsti, per l'attuazione della delega legislativa in materia di federalismo fiscale attribuita al Governo dalla legge 5 maggio 2009, n. 42,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

---

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4299 Governo, in corso di esame presso le Commissioni V e VI della Camera, recante proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale;

considerato che il testo in esame mira a consentire l'esercizio della delega entro termini temporali più adeguati rispetto a quelli attualmente previsti in considerazione delle esigenze di approfondimento delle complesse questioni dell'autonomia finanziaria emerse nel corso del procedimento di attuazione della delega;

evidenziato che non si riscontrano interferenze con le competenze legislative o le funzioni amministrative delle regioni a statuto ordinario o delle regioni a statuto speciale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

---

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trenta mesi »;

b) all'articolo 2, comma 3, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni »;

c) all'articolo 2, comma 7, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni »;

d) all'articolo 3, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centocinquanta giorni »;

e) all'articolo 23, comma 6, alinea, le parole: « trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quarantotto mesi »;

f) all'articolo 27, comma 1, le parole: « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trenta mesi ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano nei riguardi dei procedimenti relativi agli schemi di decreto legislativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già stati trasmessi alla Conferenza

TESTO  
DELLE COMMISSIONI

—

ART. 1.

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) **all'articolo 16, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:**

**« 1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a tutti gli enti territoriali per i quali ricorrano i requisiti di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ».**

f) *identica;*

g) *identica.*

2. *Identico.*

unificata ai fini dell'intesa di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. *Identico.*

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*16PDL0048380\*